



Autorità d'Ambito n. 2
“Biellesse, Vercellese, Casalese”

DISCIPLINARE TECNICO

allegato alla CONVENZIONE

INDICE DEL DISCIPLINARE

TITOLO I – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 - Disposizioni generali.
- Art. 2 – Dotazioni dei Gestori
- Art. 3 – Attività e passività trasferite ai Gestori
- Art. 4 – Contributo all’Autorità d’Ambito
- Art. 5 – Quota tariffaria a favore delle Comunità Montane
- Art. 6 – Direttive per il risparmio idrico
- Art. 7 – Livelli dei servizi
- Art. 7bis – Alimentazione idrica
- Art. 7ter – Fognatura e depurazione
- Art. 8 - Descrizione del Servizio Idrico Integrato.
- Art. 9 - Piani per la qualità del Servizio.
- Art. 10 – Catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato
- Art. 11 - Sistema di qualità

TITOLO II – TARIFFA

- Art. 12 - Articolazione della tariffa
- Art. 13 - Costi operativi COP
- Art. 14 - Investimenti
- Art. 15 - Ammortamenti.
- Art. 16 - Remunerazione del Capitale
- Art. 17 - Modalità di aggiornamento della tariffa
- Art. 18 - Disciplina dei finanziamenti
- Art. 19 - Misura dei volumi erogati

TITOLO III – REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Art. 20 – Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsto dal Programma di Infrastrutturazione
- Art. 21 - Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi
- Art. 22 - Revisioni straordinarie del Piano d’Ambito
- Art. 23 - Modalità di esecuzione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano d’Ambito

TITOLO IV – BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL SERVIZIO, LORO CONSERVAZIONE E FUNZIONALITA’

- Art. 24 - Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato**
- Art. 25 - Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato**
- Art. 26 - Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato**
- Art. 27 - Manutenzione ordinaria e programmata**
- Art. 28 - Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.**
- Art. 29 - Rinnovamento di opere e impianti**
- Art. 30 - Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato**
- Art. 31 - Oneri a carico dei Gestori**
- Art. 32 - Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili**
- Art. 33 - Oneri di urbanizzazione**

TITOLO V - FLUSSO INFORMATIVO TRA GESTORI E L’A.ATO2

- Art. 34 - Comunicazione dati sul servizio**
- Art. 35 - Indicatori**
- Art. 36 –Comunicazioni da parte del Coordinatore**

TITOLO VI - INADEMPIMENTI E PENALI

- Art. 37 – Definizione degli obiettivi**
- Art. 38 – Piano Stralcio Triennale**
- Art. 39 – Rapporto consuntivo sul Piano Stralcio Triennale**
- Art. 40 – Procedura di controllo e quantificazione della penalizzazione**
- Art. 41 – Verifica del modello organizzativo**

TITOLO VII – NORME FINALI

- Art. 42 – Documenti allegati**

TITOLO I – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 - Disposizioni generali.

1. Il presente Disciplinare ha per oggetto il rapporto, in funzione della gestione del Servizio Idrico Integrato come definito e regolato dalla vigente normativa, tra l'Autorità d'Ambito n° 2 “Biellese Vercellese Casalese” (di seguito A.ATO2) ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato S.P.A. COMUNI RIUNITI. Esso concorre con gli altri documenti Convenzionali a regolare il rapporto tra le parti.

2. In caso di riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente Disciplinare e quelle della Convenzione, del Piano Stralcio Triennale, del Piano d'Ambito o di altri documenti allegati al medesimo, si conviene espressamente che verrà applicata l'interpretazione che risulterà più favorevole all'A.ATO2, agli Enti locali, ed agli Utenti.

3. I Gestori si impegnano ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

4. I Gestori si impegnano in particolare a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato D.P.C.M. 4/3/96, che qui si considera trascritto per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti norme in materia di qualità delle acque destinate agli usi potabili e dei reflui restituiti nell'ambiente.

5. Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta dalle previsioni della Convenzione e dai suoi allegati, null'altro avendo titolo i Gestori di pretendere.

Art. 2 – Dotazioni dei Gestori

1. Con riferimento all'art. 13 della Convenzione di gestione, i Gestori dichiarano di aver ricevuto in concessione d'uso le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, elencate e descritte nell'inventario di cui all'allegato 1 del presente Disciplinare Tecnico.

2. I Gestori dichiarano di aver verificato la corrispondenza tra l'inventario di cui sopra e lo stato di fatto, assumendo gli oneri relativi alla gestione e manutenzione a partire dalla data di attivazione del Servizio.

3. Ai Gestori cioè è dato l'uso dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.

4. I Gestori garantiscono l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto.

5. I Gestori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese opere, provviste e materiali di magazzino.

6. Per tutta la durata del rapporto gli enti locali costitutivi dell'A.ATO2 territorialmente interessati dal presente atto non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza che gli stessi abbiano dato prova della preventiva comunicazione ai Gestori. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza delle vigenti norme in materia di utilizzazione del sottosuolo pubblico.

7. Gli enti locali proprietari e per essi l'A.ATO2 concedono ai Gestori, per tutta la durata del rapporto, l'uso degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio. Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti proprietari.

Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico, ove dovuti, sono pagati dai Gestori direttamente agli enti proprietari in conformità alle leggi vigenti, i canoni afferenti concessioni od autorizzazioni dovuti per attraversamenti, per utilizzo di acque o altre finalità inerenti il servizio idrico integrato. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 della Convenzione. Ai Gestori è fatto obbligo di procedere alla voltura dei relativi atti.

8. Eventuali usi di parti infrastrutturali di acquedotto, fognatura e depurazione (sia in sottosuolo che soprassuolo) per finalità diverse da quelle correlate al servizio idrico integrato, restano in esclusiva disponibilità degli Enti proprietari i quali potranno disporre l'utilizzo introitando gli eventuali corrispettivi d'uso. Tale uso dovrà risultare compatibile con le esigenze del servizio idrico integrato, previa intesa con i soggetti Gestori.

Art. 3 – Attività e passività trasferite ai Gestori

1. Con riferimento al comma 8 dell'art. 13 della Convenzione di gestione, i Gestori prendono atto che l'Autorità d'Ambito, con l'approvazione del Piano Stralcio Triennale, con particolare riferimento ai Piani Economico-Finanziari individuanti le tariffe medie di gestione da applicare all'utenza in esso contenuti, provvederà ad individuare le attività e le passività relative al Servizio. Tra queste passività sono compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, calcolati al netto dei Contributi Sviluppo ed Investimenti ai medesimi mutui riconducibili ed al netto di altri contributi o compartecipazioni statali e/o regionali di varia natura assegnati. Detti oneri vengono trasferiti ai Gestori i quali a loro volta si obbligano ad accettare.

2. I Gestori provvederanno a versare a ciascun Comune in due rate semestrali, con scadenza il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, la quota annua riguardante l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle infrastrutture idriche, secondo quanto indicato nel provvedimento cui al comma precedente.

Art. 4 – Contributo all'Autorità d'Ambito

1. I Gestori verseranno annualmente all'A.ATO2, a titolo di contributo per il suo funzionamento, la somma in Euro corrispondente al 2% (due percento) dell'importo del servizio idrico integrato fatturato, corrispondente alla gestione oggetto del presente provvedimento e riferito all'anno precedente a quello interessato. Il suddetto versamento dovrà avvenire in quattro rate trimestrali a partire dal 15 gennaio di ogni anno, con eventuale conguaglio delle prime due rate versate, da effettuare in occasione della terza rata. L'entità percentuale, applicata al fatturato per la determinazione del suddetto canone, potrà essere aggiornata dall'A.ATO2 anche in relazione alla necessità della medesima di far fronte ai costi necessari al funzionamento della medesima.

Art. 5 – Quota tariffaria a favore delle Comunità Montane

1. I Gestori verseranno annualmente all'A.ATO2, entro la data del 31 dicembre, la somma in Euro corrispondente alla percentuale prevista in Piano d'Ambito dell'importo tariffario del servizio idrico integrato fatturato nell'anno precedente e riferito alla gestione oggetto del presente

provvedimento destinato, ai sensi dell'art. 8 della L.r. 20/01/1997 n° 13, alle Comunità Montane per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.

Tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d'Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito.

Le modalità di erogazione da parte dell'A.ATO2 delle quote annuali alle rispettive Comunità Montane sono fissate dall'Ente anche in relazione a quanto previsto dalla Determinazione n° 4 in data 21/05/2003 della Conferenza Regionale delle risorse idriche.

Art. 6 – Direttive per il risparmio idrico

1. I Gestori si obbligano a rispettare quanto prescritto dalle vigenti norme di legge e da quelle che eventualmente saranno emanate, in materia di trasmissione agli organi centrali dello Stato e della Regione in materia di rilevazioni sulle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite secondo il Regolamento approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP 8 gennaio 1997, n. 99.

Art. 7 – Livelli dei servizi

1. In applicazione dell'art. 16 della Convenzione, i livelli minimi dei servizi sono inizialmente quelli in appresso indicati; nei provvedimenti dell'A.ATO2 di approvazione dei Piani Stralcio Triennali sono stabiliti i miglioramenti da assicurare all'utenza gradatamente nel tempo.

Art. 7bis – Alimentazione idrica

1. Usi civili domestici.

Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

- a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore; il Contratto con l'utente menzionerà il numero di «dotazioni» assegnato all'utente e ad esso garantito;
- b) una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;

- c) un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura, come indicato negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali i Gestori dovranno dichiarare in Contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga), il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati sono idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
- d) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita dal Regolamento d'Utenza.

2. Usi civili non domestici.

Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata che saranno definite nei singoli contratti d'utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al precedente punto.

3. Usi non potabili.

Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al punto 1 potranno essere ridotte sino a 50 l/ab giorno, nel caso che all'utente sia assicurato, a condizioni di convenienza, l'approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno nella misura concorrente ai minimi di cui al predetto punto riferito agli usi domestici ed in dipendenza della qualità dell'acqua non potabile e degli usi cui essa può essere di conseguenza destinata, come previsto al successivo punto 7. (Acque non potabili). Analoghe riduzioni sono applicabili per le utenze civili non domestiche di cui al precedente punto 2 (Usi civili non domestici), tenuto conto del tipo di utenza.

4. Qualità delle acque potabili.

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal DPR 236/88 e s.m.i. nonché del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.. Obiettivi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile distribuita, sono inclusi nel Piano di Ambito e nei Piani Stralcio Triennali approvati.

5. Controlli qualitativi.

I valori indicati ai punti precedenti sono riferiti al punto di consegna all'utente. I Gestori dovranno inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del D. Lgs. 31/2001.

6. Potabilizzazione.

Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al precedente punto 4 (Qualità delle acque potabili) in ogni condizione di esercizio. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione da attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

7. Acque non potabili.

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto all'utente in sede di Contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.

È raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.

8. Misurazione.

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854. Là dove esistano consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma. Dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente.

Nelle zone montuose, soggette a lunghi periodi di gelo, ancora sprovviste di contatore, il Gestore dovrà procedere gradualmente all'installazione dei contatori, posizionando eventualmente i medesimi, anche all'interno della proprietà privata.

Tutte le utenze, sia pubbliche che private dovranno essere dotate, fatto salvo i casi contemplati nel precedente capoverso, di apposito contatore per l'accertamento e monitoraggio dei consumi.

9. Continuità del servizio.

Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata.

Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l'A.ATO2, e all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

I Gestori si impegnano a dare immediato corso alle denunce di disservizio degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo costantemente informata, tramite il Coordinatore, l'A.ATO2.

10. Crisi idrica da scarsità.

In caso di prevista scarsità, dovuta a fenomeni naturali o fattori antropici, comunque non dipendenti dall'attività di gestione, i Gestori, con adeguato preavviso, devono informare gli Enti Locali, l'ASL territorialmente competente e l'A.ATO2 e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali enti si pronunciano in merito prescrivendo eventualmente idonee misure alternative. Tali misure possono comprendere:

- invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.

In ogni caso sono assicurate quelle condizioni necessarie per evitare che si creino depressioni nelle condotte.

11. Crisi qualitativa

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, i Gestori possono erogare acqua non potabile purché ne diano preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale.

I Gestori propongono tempestivamente all'A.ATO2 le azioni necessarie per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.

Così come previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., l'A.ATO2, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale interessata e con i Gestori, indica i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità.

12. Captazione e adduzione.

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia in relazione a quanto previsto delle vigenti norme in proposito.

L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo ai sensi del regolamento della Regione Piemonte.

Al fine di consentire all'Autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni di derivazione d'acqua i Gestori sono tenuti alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo attingimento.

Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio e devono essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.

13. Servizio antincendio, fontane, ecc.

La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte dei Gestori deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.

Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle ed idranti sono installate, spostate o soppresse dai Gestori dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.

I Gestori provvedono alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile ma igienicamente idonea.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all'interno di proprietà private, sono fatturate dai Gestori ai Comuni interessati alle tariffe stabilite.

14. Aree di salvaguardia delle captazioni

I Gestori sono obbligati a provvedere circa la gestione delle esistenti aree di salvaguardia delle risorse idriche nonché alla definizione di quelle attualmente non ancora realizzate.

Art. 7ter – Fognatura e depurazione

1. Fognatura separata.

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato di fognatura. In tali zone occorre prevedere l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera. Vanno inoltre effettuate la grigliatura e disoleazione delle acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.

2. Immissione in fogna.

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale, da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza sollevamenti.

3. Fognature nere.

Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano.

4. Allaccio alla fognatura.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza del Regolamento d'Utenza, che contiene, altresì, le specifiche tecniche per l'allaccio.

5. Controllo degli scarichi in fognatura.

I Gestori devono verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

6. Scarichi delle pubbliche fognature

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

7. Depurazione.

Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto delle vigenti norme statali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste

l'obbligo di depurazione è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a cinque volte la portata nera.

8. Servizio di depurazione.

Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti delle vigenti norme statali dal nonché dalla normativa regionale

I Gestori dovranno organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità, tenuto anche conto di quanto previsto nel Piano di coordinamento delle gestioni di cui all'art. 9 della Convenzione.

I Gestori dovranno attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.

Sarà compito dei Gestori riportare i dati quali-quantitativi delle acque, in ingresso ed in uscita dagli impianti, e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri, (per gli impianti maggiori di 2.000 AE) da tenersi a disposizione per i controlli dell'A.ATO2 e delle Autorità competenti.

Gli impianti con potenzialità superiore a 10.000 AE debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi composti debbono essere effettuati secondo quanto previsto delle vigenti norme.

Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti dovrà essere organizzato un centro di telecontrollo che verifichi i nodi significativi della rete fognaria di collettamento con le relative stazioni di sollevamento e le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale dovrà essere installato un idoneo campionatore.

Art. 8 - Descrizione del Servizio Idrico Integrato.

Si intendono compresi nel servizio ordinario e rientrano nei costi operativi le seguenti attività, elencate peraltro in modo non esaustivo:

- a) La captazione, l'emungimento, la derivazione ed in generale la raccolta delle acque destinate al consumo civile ed industriale, nonché per gli altri usi;
- b) La potabilizzazione e l'adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
- c) La distribuzione fino al punto di consegna;
- d) Il trattamento ovvero lo smaltimento dei residui della potabilizzazione;

- e) La raccolta, il collettamento fognario e la depurazione dei liquami, e il loro allontanamento sino al recapito finale;
- f) Il trattamento ovvero lo smaltimento dei fanghi della depurazione;
- g) Le procedure per l'individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva di quelle esistenti nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia ed alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
- h) Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- i) La predisposizione di programmi, piani e relazioni preliminari relativi all'attuazione del Piano d'Ambito e/o previsti dal presente Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione;
- j) La manutenzione ordinaria programmata delle opere afferenti il Servizio;
- k) Il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
- l) Il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- m) La gestione del sistema informativo territoriale;
- n) La protezione delle fonti di approvvigionamento;
- o) La collaborazione necessaria all'A.ATO2, per l'individuazione delle aree di salvaguardia come previsto dalle vigenti norme;
- p) La gestione dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, pubblici servizi di decenza, etc.);
- q) La predisposizione ed attuazione dei documenti (bilanci, rendicontazioni, ecc.) previsti dal presente disciplinare;
- r) La predisposizione e la gestione di un sistema di controllo globale;
- s) Il coordinamento dei Gestori;
- t) Ogni altra attività connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del Servizio.

Art. 9 - Piani per la qualità del Servizio.

1. Piano di gestione delle interruzioni del servizio idrico integrato.

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore redige, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO2 e successivamente adotta il Piano di gestione delle interruzioni del servizio idrico integrato di cui al punto 8.2.9. del DPCM 4 marzo 1996.

Tale Piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, tra cui l'A.ATO2, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

2. Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione.

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore redige, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO2 e successivamente adotta il Piano di Emergenza di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4 marzo 1996, previa approvazione degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Piano di prevenzione delle emergenze idriche.

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore redige, sottoponendolo ad approvazione preventiva dell'A.ATO2 e successivamente adotta il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche, secondo quanto previsto dal punto 6 del DPCM 4 marzo 1996, previa approvazione degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Piano di ridefinizione e gestione delle aree di salvaguardia delle captazioni

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore sottopone all'A.ATO2 per l'approvazione una proposta di programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle opere di captazione alla vigente normativa regionale. In tale proposta andranno indicate:

- a) le aree già definite con apposito provvedimento regionale e conformi alla normativa vigente
- b) Il piano tecnico – economico di gestione delle aree di cui al precedente punto a)
- c) Le opere di captazione in ordine alle quali si procederà alla definizione delle aree di salvaguardia in modo conforme alla normativa regionale
- d) Le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono per non idoneità rispetto ai requisiti di cui alla L.R. 22/96 nonchè impossibilità o scarsa convenienza economica della gestione delle aree di salvaguardia, indicando i tempi della dismissione con priorità per le captazioni da acquiferi con maggiore vulnerabilità intrinseca e con minore capacità protettiva del suolo in base alla vigente normativa regionale.

5. Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete.

Dietro esplicita richiesta dell'A.ATO2 e nel termine di un anno da questa, il Coordinatore appronterà un piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al Decreto del Min. LL.PP. n° 99 dell'8.1.97 ed alle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito.

A tale piano dovrà essere allegato il programma di monitoraggio sia per le reti idriche sia fognarie, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della

periodicità delle rilevazioni e delle postazioni con registrazione continua dei dati; si indica la preferenza, laddove possibile, del sistema di telecontrollo.

Il Coordinatore dovrà munirsi, almeno per i sistemi idrici principali di un sistema informatico grafico-numerico che riporti la rete con database delle sue caratteristiche e con interfaccia rivolta a sistema di calcolo che verifichi, almeno in moto permanente, le caratteristiche di moto del flusso e manometriche onde operare un confronto con le apparecchiature di controllo.

L'esecuzione del piano, che dovrà essere approvato dall'Autorità d'Ambito, sarà modulata nel tempo tenendo conto che la graduale attuazione influisce sulle determinazioni dei parametri misurati del Servizio e pertanto andrà a vantaggio di entrambe le parti.

L'attività di riduzione delle perdite per la rete di acquedotto dovrà concretizzarsi in una riduzione di almeno il 5 % delle attuali perdite in 3 anni dalla sottoscrizione del presente atto. In ogni caso non sono più ammesse, a partire dal 4 anno di gestione, perdite complessive superiori al 30%.

6. Piano di coordinamento delle gestioni

Entro il 30.11.2006 il Coordinatore sottopone all'approvazione dell' Autorità d'Ambito una proposta di Piano finalizzato alla individuazione delle modalità operative volte al raggiungimento dei compiti e funzioni affidate al Coordinatore stesso ed indicate all'art. 9 della Convenzione. L'attuazione del suddetto Piano dovrà essere puntualmente rendicontata all'Autorità d'Ambito entro il 30 giugno di ogni anno. Detto Piano dovrà essere integrato, in occasione della prima rendicontazione di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) del Disciplinare Tecnico, con un progetto individuante:

- il numero di servizi gestionali coordinati, messi in comune e condivisi con altri operatori;
- il numero di interventi coordinati con altri gestori presenti sul territorio dell'ATO2;
- il numero di progetti avviati con Università ed altre Istituzioni di formazione e di ricerca aventi per oggetto il territorio dell'ATO2.

7. I piani di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo devono essere inoltrati dal Coordinatore a tutte le Autorità competenti.

8. In caso di inottemperanza nella redazione ed attuazione dei suddetti piani l'Autorità d'Ambito potrà procedere secondo quanto previsto in proposito dalla Convenzione.

Art. 10 – Catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato

1. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, il Coordinatore proporrà all'Autorità d'Ambito, che approva imponendo se necessario eventuali modifiche, un programma per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti in uso ai Gestori per l'erogazione del Servizio.

Tale attività, da completarsi, ad opera dei singoli Gestori, entro tre anni dalla stipula della Convenzione, dovrà consentire di pervenire ad un sistema informativo territoriale denominato "SIT" (che raccoglie su supporto informatico georeferenziato tutte le informazioni sulle reti ed impianti dell'ATO) che dovrà essere integrato, consentendo un interscambio di dati ed informazioni, con tutte le attività Gestionali. Il catasto delle infrastrutture ed il relativo SIT andranno tenuti costantemente aggiornati ad opera dei Gestori. Per ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, dovrà essere redatta una scheda relativa. Ulteriori schede si redigeranno nell'arco del periodo di gestione introducendo eventuali nuovi beni, compresi quelli realizzati direttamente o indirettamente dal Gestore o dagli Enti Locali.

Il SIT dovrà essere predisposto in modo da poter consentire in futuro la Gestione Reti ed Impianti attraverso:

- un sistema di Telemisura e Telecontrollo per il controllo remoto della rete di distribuzione, di collettamento delle acque e degli impianti di depurazione finalizzato alla ottimizzazione delle procedure operative;
- una procedura di Gestione della qualità dell'acqua per la raccolta dei dati relativi alla qualità dell'acqua di provenienza dai dispositivi installati in rete e dai laboratori;
- una procedura di manutenzione delle reti per la pianificazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, del pronto intervento su segnalazione guasti e della gestione della reperibilità.
- l'individuazione e gestione dei nuovi interventi necessari per una migliore erogazione del Servizio;
- la modellazione idraulica delle reti, mediante l'utilizzo di appositi sistemi informatici, al fine di valutare e verificare sia l'attività gestionale che l'attività pianificatoria.

Una postazione remota di tale sistema informativo dovrà, in futuro, essere ubicata presso gli Uffici dell'A.ATO2 per l'attività di controllo on- line.

2. In caso di inottemperanza nella realizzazione del catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato o di mancato aggiornamento annuale dello stesso, si applicano le penalizzazioni previste dalla Convenzione.

Art. 11 - Sistema di qualità

1. I Gestori si impegnano ad adottare, entro tre anni dalla stipula della Convenzione, un sistema di qualità, con relativo manuale per le procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del Servizio, tra cui in particolare:

- la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento;
- la gestione, manutenzione e riparazione;
- il rapporto con gli utenti;
- il trattamento di lamentele e reclami;
- l'informazione e il soddisfacimento degli utenti;

Si dà per trascritto ed approvato tutto quanto previsto al punto 8.4.11 dell'allegato al D.P.C.M. 04/03/96.

2. In caso di inottemperanza nella adozione del sistema di qualità, si applicano le penalizzazioni previste dalla Convenzione.

TITOLO II – TARIFFA

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. Le articolazioni tariffarie sono approvate annualmente dalla Conferenza dell'A.ATO2 con apposito provvedimento sulla base della tariffa reale media determinata nel Piano d'Ambito e nel Piano Stralcio Triennale.

Annualmente si procederà alla verifica dell'articolazione della tariffa e della sua rispondenza alla tariffa reale media, operazione che si concluderà entro il primo trimestre dell'anno.

Art. 13 - Costi operativi COP

1. Nei costi operativi sono considerati tutti quelli per materie di consumo e merci, per tutti i servizi inerenti il servizio idrico integrato compresi servizi e manutenzioni ordinarie, tutte le spese per personale tranne per quello adibito a manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni che andranno capitalizzati, e tutto quanto previsto dal D.Lgs. 127/91. Rientrano nei costi operativi i canoni di utilizzazione di acqua pubblica, il costo dell'acqua acquistata da terzi, il costo per lo smaltimento ed il trattamento dei fanghi eventualmente da terzi operato, gli oneri per la salvaguardia delle risorse idriche dell'ambito e comunque tutto quanto previsto dal D.M. 01/08/96, punto 3.1 e tutte le attività ordinarie previste dal presente Disciplinare.

I costi operativi negli anni successivi al primo sono determinati tenendo conto del recupero di efficienza e del tasso di inflazione programmata.

Art. 14 - Investimenti

1. Il Piano Stralcio Triennale approvato riporta anno per anno l'ammontare dell'importo delle opere e dei lavori da eseguirsi da parte dei Gestori, in relazione a quanto previsto nel Piano d'Ambito. Sulla media del capitale investito calcolato al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno si applica il tasso fissato per la remunerazione. Il capitale di fine anno è determinato aggiungendo al capitale di inizio anno gli investimenti effettuati e sottraendo la quota di ammortamento dell'anno stesso. Il valore del capitale investito è sempre al netto dei contributi in conto capitale. Quanto investito per manutenzione straordinaria entra nella presente voce. Qualora nel triennio n ci sia una discordanza tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d'Ambito, tale differenza dovrà essere recuperata nel triennio $n+1$.

I costi di realizzazione del catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 10 rientrano negli investimenti.

Art. 15 - Ammortamenti.

1. Gli investimenti effettivamente realizzati e le spese di manutenzione straordinaria in adempimento alle previsioni del Piano Stralcio Triennale approvato, costituiranno credito dei Gestori ai quali spetta il riconoscimento in tariffa delle quote di ammortamento.

Ogni tre anni si effettuerà una verifica tra le quote ammortamento riconosciute in tariffa e l'ammortamento tecnico di cui al D.M. 31/12/88 per l'eventuale riallineamento.

Art. 16 - Remunerazione del Capitale

1. Ai Gestori spetta una remunerazione sul capitale effettivamente investito secondo il tasso di remunerazione previsto nel Piano Stralcio triennale che inciderà sulla tariffa.

Art. 17 - Modalità di aggiornamento della tariffa

1. Ogni tre anni, entro il 30 novembre successivo a ciascuna scadenza, sulla scorta dei dati ricavabili dal periodo precedente, si procede a revisione onde verificare:

- la variazione dei costi operativi rispetto alle previsioni del Piano Stralcio Triennale;
- lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal Piano Stralcio Triennale;
- l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal Piano Stralcio Triennale;
- la valutazione annua dei parametri di misurazione del Servizio ai fini del raggiungimento degli Obiettivi Gestionali nonché dello stato degli interventi al fine del raggiungimento degli Obiettivi Strutturali fissati dal Piano Stralcio Triennale.

La Conferenza dell'A.ATO2 approva la tariffa aggiornata, tenendo conto:

- del recupero di efficienza da determinarsi sui costi operativi dell'anno precedente;
- della valutazione del servizio erogato tramite il livello di raggiungimento degli Obiettivi Gestionali;
- del tasso d'inflazione annua programmata, aggiornando la componente dei costi operativi;
- delle eventuali discordanze tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano Stralcio Triennale.
- dell'applicazione delle penalità.

2. Motivo di incremento del valore tariffario pregresso (e quindi soggetto a conguaglio) può essere una variazione in diminuzione in misura superiore al 2 % del volume idrico erogato e di conseguenza di quello trattato rispetto a quanto programmato, sempre che ciò non derivi da inosservanza delle strategie d'intervento programmate o inefficienze. In questo caso, su motivata e documentata richiesta dei Gestori, si procederà al ritocco in aumento della tariffa. Altrettanto, ma in diminuzione nel caso il volume erogato superi della stessa percentuale quanto programmato.

3. Minori costi operativi riconducibili all'efficienza, efficacia e economicità della gestione saranno incamerati dal Gestore a fine bilancio. I costi operativi del triennio successivo saranno determinati come media tra i costi previsti dal Piano d'Ambito per quel triennio e gli stessi corretti dal rapporto tra quelli effettivamente sostenuti e quelli previsti nel triennio precedente.

$$COP_{n+1_applicato} = \frac{COP_{n+1_previsto} + \left(COP_{n+1_previsto} * \frac{COP_{n_sostenuti}}{COP_{n_previsto}} \right)}{2}$$

Viceversa maggiori costi operativi sostenuti rispetto a quanto previsto dal Piano d'ambito non saranno riconosciuti al Gestore.

4. Qualora gli investimenti realizzati siano minori rispetto a quelli previsti dagli Obiettivi Strutturali del Piano Stralcio Triennale, la quota in tariffa per ammortamenti e remunerazione del capitale nell'anno successivo viene calcolata tenendo conto degli investimenti effettivamente realizzati.

Viceversa qualora gli investimenti siano maggiori di quelli previsti, nulla sarà riconosciuto al Gestore, salvo una compensazione di pari importo legata alla realizzazione di minori investimenti nell'anno successivo.

Art. 18 - Disciplina dei finanziamenti

1. I Gestori provvedono all'esecuzione del Programma di interventi previsto dal Piano d'Ambito. Interventi realizzati con finanziamenti pubblici andranno ad abbattere e/o annullare il valore di bilancio del cespite e per tali investimenti non dovranno essere considerate le quote di ammortamento e la remunerazione del capitale.

I Gestori sono obbligati a realizzare gli investimenti pubblici che gli vengono concessi secondo i tempi e le modalità stabilite all'atto della concessione del medesimo.

I Gestori ed il Coordinatore, in collaborazione con l'A.ATO2, sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi e quindi non entrerà in tariffa nella voce "Investimenti".

Art. 19 - Misura dei volumi erogati

1. In accordo con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, la misurazione dei volumi erogati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al D.P.R. 23/08/1982. La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal Regolamento di utenza. E' ammessa l'autolettura.

TITOLO III – REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 20 - Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsto dal Programma di Infrastrutturazione

1. La realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d'ambito, con le sue eventuali modifiche e aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento del Gestore per il periodo di gestione al fine di migliorare la qualità del servizio erogato in un'ottica di efficacia ed economicità dello stesso.

Art. 21 - Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi

1. Si definiscono interventi tutte quelle attività che si valutano straordinarie e che pertanto escludono caratteristiche di azione periodica e di routine. Il riflesso tariffario vede il valore degli interventi soggetti ad ammortamento e remunerazione. Ciò premesso si ravvisano le seguenti modalità d'intervento:

a) interventi operati con fondi interni dei Gestori o esterni:

i Gestori impegnano i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun triennio in base al Piano Stralcio Triennale. Tali capitali possono essere reperiti dai Gestori in autofinanziamento, anche attraverso l'utilizzo degli ammortamenti effettuati, o attraverso il ricorso a finanziamento di terzi (mutui a titolo oneroso). Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa;

b) interventi con fondi pubblici:

i Gestori non hanno diritto ad alcuna remunerazione ed ammortamento del capitale derivante da finanziamenti pubblici, ma avranno esclusivamente le funzioni di amministratori di tutte le procedure di esecuzione. Per gli oneri relativi a tali funzioni sono riconosciute al Gestore le quote di ammortamento e remunerazione del capitale. Le procedure per la realizzazione dei lavori e il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa;

c) interventi realizzati in parte con fondi pubblici e in parte con capitale dei Gestori:

in questi casi si applica quanto previsto dai precedenti punti a) e b) per la parte di competenza;

d) esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati:

gli enti locali hanno facoltà di eseguire le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio in relazione ai propri piani urbanistici; i Gestori avranno diritto di esprimere il loro parere sugli atti progettuali, nonché di esprimersi in sede di collaudo prima di prendere in carico le opere ai fini della loro gestione.

2. Al termine del periodo di affidamento del Servizio di cui alla Convenzione, il valore degli investimenti al netto degli ammortamenti effettuati e dei contributi pubblici a fondo perduto, costituirà il valore di riscatto che sarà posto a carico del Gestore subentrante.

Art. 22 - Revisioni straordinarie del Piano d'Ambito

1. Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni del Piano d'ambito, si procederà, sentiti i Gestori, alla revisione straordinaria che varrà approvata con deliberazione della Conferenza dell'A.ATO2.

2. Motivi di revisione straordinaria del Piano d'ambito sono:

- a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
- b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
- c) situazioni emergenti di crisi ambientale;
- d) variazione della normativa sul servizio idrico integrato e sulle opere strumentali;
- e) scostamenti rilevanti dalle previsioni operate;
- f) variazioni del perimetro dell'A.ATO2 o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del Servizio;
- g) innovazioni tecnologiche di immediato ristoro sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia oltre che economicità.

Art. 23 - Modalità di esecuzione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano d'Ambito

1. La realizzazione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano può essere effettuata se:

- l'intervento è necessario per il mantenimento della qualità dell'acqua potabile erogata o la qualità dell'effluente depurato;
- l'intervento è necessario per garantire il livello dei servizi;

- l'intervento è necessario per una riduzione dei costi, o comunque per garantire un miglioramento significativo delle condizioni di erogazione del Servizio.

Tali interventi quando ritenuti necessari devono essere sottoposti dal Coordinatore all'A.ATO2 nella proposta di Piano Stralcio Triennale per la valutazione ed approvazione.

TITOLO IV – BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL SERVIZIO, LORO CONSERVAZIONE E FUNZIONALITA'

Art. 24 - Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

1. La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del Servizio. I Gestori sono tenuti ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

Art. 25 - Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato

1. I Gestori sono tenuti a mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'A.ATO2, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del Servizio. Quale standard di conservazione garantito dai Gestori si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il Servizio secondo almeno i livelli minimi di legge.

Art. 26 - Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

1. I Gestori devono garantire l'efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Si intende la capacità di questi di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del Servizio. Tale razionalità si esprime con:

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- la qualità del Servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del Servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata.

Art. 27 - Manutenzione ordinaria e programmata

1. Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dai Gestori la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

I Gestori predispongono uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata; tale schema deve essere conservato e aggiornato e deve contenere i seguenti elementi:

- identificazione dell'opera;
- tipo di intervento programmato;
- data presunta di effettuazione dell'intervento;
- numero di matricola di ogni apparecchiatura;
- numero ore lavoro effettuate da ogni apparecchiatura.

2. I Gestori devono programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature i Gestori devono aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata. Di seguito si descrivono i principali interventi, elencati in modo non esaustivo, compresi nella manutenzione ordinaria e programmata:

- pulizia delle zone di rispetto e di protezione;
- pulizia delle aree di pertinenza degli impianti e delle opere compresa l'eventuale disotturazione di tubi e pozzetti per lo smaltimento delle acque meteoriche;

- manutenzione alle aree degli impianti e delle opere, compreso il taglio e l'allontanamento di erbe e arbusti che investono le reti metalliche, sfalcio dell'erba e cura delle essenze arboree;
- pulizia delle griglie, raccolta del grigliato (smaltimento mediante trasporto alle pubbliche discariche);
- pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione all'impianto;
- verniciature delle parti metalliche;
- cambio olio motori secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo il piano di manutenzione programmata;
- lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento e secondo il piano di manutenzione programmata;
- sostituzione e controllo delle parti meccaniche ed elettriche secondo l'indicazione del costruttore e secondo il piano di manutenzione programmata;
- sgombero della neve sulla viabilità e i camminamenti interni agli impianti; manutenzione degli impianti elettrici (sostituzione dei fusibili, lampade spia, piccole manutenzioni ai componenti e controllo continuo dei rifasatori) e degli impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche;
- manutenzione e pulizia dei fabbricati compresa la manutenzione alle tubazioni;
- pulizia, controllo e taratura di tutte le attrezzature;
- pulizia e controllo mensile degli scolmatori, con particolare attenzione alle eventuali paratoie mobili, delle quali dovrà essere verificato il perfetto funzionamento;
- accurato controllo bimestrale di tutti i collettori;
- pulizia dei collettori e dei pozzetti con l'ausilio di autoespurgo per garantire il regolare deflusso della fognatura;
- sostituzione di chiusini danneggiati o asportati;
- derattizzazione e disinfezione (devono essere approntati rigorosi programmi al fine di prevenire e combattere la diffusione di topi o altri animali nocivi);
- asporto con idonee modalità della sabbia e ghiaia decantate negli impianti e dei grassi e oli flottati (smaltimento mediante trasporto alle pubbliche discariche);
- pulizia dei complessi costituenti gli impianti, con intervento per asportare pellicole e corpi flottanti;
- pulizia e asporto delle schiume o altri materiali galleggianti e loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- ogni altra azione necessaria ed occorrente al buon funzionamento della gestione del Servizio che abbia requisiti di ordinarietà e buona prassi gestionale.

Art. 28 - Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

1. Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente con l'età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

- per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;
- per mantenere la funzionalità delle opere.

2. Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:

- la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
- le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standards legislativi.

Art. 29 - Rinnovo di opere e impianti

1. I Gestori devono effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovo è necessario per il buon funzionamento del Servizio e compreso negli interventi previsti dal Piano.

Art. 30 - Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

1. I Gestori devono controllare, ai sensi della normativa vigente, il raggiungimento degli standard di efficienza, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del Servizio. I

Gestori devono attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/77, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21/02/77, nonché alle norme e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 31 - Oneri a carico dei Gestori

1. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, gli interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli interventi, sono a carico dei Gestori ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione, senza che i Gestori possano pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

I Gestori sono tenuti al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati, detti ripristini dovranno risultare in conformità ai vigenti Regolamenti di ciascun Comune interessato.

Art. 32 – Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili

1. Prima del termine naturale, ovvero a qualsiasi titolo anticipato della Convenzione, i Gestore sottopongono all'A.ATO2 un programma di sopralluoghi onde effettuare le consistenze dei beni afferenti il servizio idrico integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

Art. 33 - Oneri di urbanizzazione

1. Le opere del servizio idrico integrato contemplate nei programmi di nuova urbanizzazione di dimensioni significative, relative sia ad insediamenti civili che industriali, dovranno essere sottoposte dal Comune all'approvazione dell'Autorità d'Ambito e del Gestore. Tali opere verranno esaminate per una valutazione di compatibilità con il Piano d'ambito in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- localizzazione;
- compatibilità funzionale dei nuovi interventi con le strutture esistenti;
- valutazione delle soluzioni tecniche adottate;

- congruità economica e finanziaria della spesa.
2. Sulla base del parere tecnico del Gestore, l'Autorità d'Ambito approva la realizzazione delle opere che potranno essere eseguite o direttamente dal Comune stesso o dal Gestore, previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione dei costi da questo sostenuti per la relativa realizzazione e per gli eventuali studi propedeutici.
 3. La gestione del servizio e delle infrastrutture di cui trattasi, comunque realizzate, saranno poste a carico del Gestore, previo collaudo da parte di quest'ultimo.
 4. Il soggetto Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate tra l'altro le caratteristiche dei beni necessari o destinati al servizio idrico e il loro grado di funzionalità. Qualora si riscontri un grado di efficienza dei beni che non consenta il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente, il soggetto Gestore deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, che si esprime entro trenta giorni dal deposito del progetto. Il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta realizzati i relativi interventi di adeguamento.

TITOLO V - FLUSSO INFORMATIVO TRA GESTORI, IL COORDINATORE E L'A.ATO2

Art. 34 - Comunicazione dati sul Servizio

1. L'Autorità d'Ambito per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informata periodicamente sulla gestione del servizio idrico integrato. Le modalità di controllo saranno:
 - di tipo continuativo, con riferimento principalmente alla gestione operativa, effettuata attraverso sistemi informativi;
 - di tipo periodico, riferita principalmente al raggiungimento degli obiettivi di Servizio (c.d. Obiettivi Gestionali) e all'effettuazione dei programmi di intervento (c.d. Obiettivi Strutturali), attuata attraverso l'analisi di una relazione annuale presentata dai Gestori.

Art. 35 - Indicatori

I Gestori dovranno trasmettere all'A.ATO2:

Entro il 30 aprile di ogni anno:

- 1) Relazione sul Programma degli interventi, suddivisi per area omogenea, comprensiva dei dati relativi agli investimenti, alle manutenzioni straordinarie, al piano di copertura finanziaria, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili. Consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria e scostamento rispetto al Programma degli interventi dell'anno precedente con indicazione delle motivazioni degli scostamenti. I dati andranno riassunti anche all'interno del prospetto degli interventi di cui all'allegato 2 del presente Disciplinare (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
- 2) Inventario dei beni dati in uso ai Gestori, di cui all'allegato 1 del presente Disciplinare, aggiornato (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
- 3) Schede di rilevazione di cui all'allegato 3 del presente Disciplinare:
 - a) Scheda 3A modulario CIPE (ai sensi del Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e s.m.i.) modificato
 - b) Scheda 3B contenente: i quantitativi d'acqua mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
 - c) Scheda 3C contenente i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale, commerciale, ecc.) (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
 - d) Scheda 3D contenente i consumi elettrici annui totali, specifici e di punta (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
 - e) Scheda 3E contenente la rendicontazione degli allacciamenti e dei distacchi nell'anno (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
 - f) Scheda 3F contenente la rendicontazione dei danni e degli interventi di pronto intervento eseguiti sulla rete (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
 - g) Scheda 3G contenente i dati riguardanti le sedi operative e gli sportelli (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
 - h) Scheda 3H contenente l'analisi, la rappresentazione e la codifica dei reclami scritti (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3);
- 4) I dati relativi alla Qualità dell'Acqua Potabile Erogata con riferimento a: l'ubicazione dei punti di prelievo e la frequenza dei campionamenti, il numero totale di determinazioni analitiche effettuate nel corso dell'attività di controllo interno, numero totale di determinazioni analitiche eccedenti i limiti imposti dalle tabelle A e B dell'allegato 1 del D.L.vo 31/2001 e s.m.i., il numero totale di determinazioni eccedenti i limiti imposti dalla tabella C dell'allegato 1 del D.L.vo 31/2001 e s.m.i., l'indicazione dei punti in cui si è verificato il superamento dei limiti, le possibili cause e i provvedimenti posti in essere dal Gestore. I dati andranno riassunti in forma tabellare secondo lo schema delle schede 4A, 4B e 4C dell'allegato 4 al presente Disciplinare (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3).

- 5) I dati relativi alla Qualità dell'Acqua Depurata Scaricata con riferimento a: il numero totale di determinazioni analitiche, il numero totale di determinazioni eccedenti i limiti imposti sui parametri dalla normativa vigente, l'indicazione dei punti in cui si è verificato il superamento dei limiti, le possibili cause e i provvedimenti posti in essere dal Gestore, nonché i principali scarichi fognari non depurati. I dati andranno riassunti in forma tabellare secondo lo schema delle schede 4D, 4E e 4F dell'allegato 4 al presente Disciplinare (stampe cartacee da fornirsi in formato max A3).

Entro il 15 luglio di ogni anno:

- 1) Conto economico, stato patrimoniale, relazione di accompagnamento redatta dal Collegio dei Revisori di ciascuna Società, il tutto opportunamente certificato da un revisore esterno ai sensi dell'art. 42 della Convenzione di affidamento (bilancio certificato di azienda). Le Società multiservizi sono tenute a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi. Dovrà essere specificata e dettagliata la voce "altri ricavi" del conto economico.

Art. 36 – Comunicazioni da parte del Coordinatore

1. il Coordinatore dovrà presentare all'Autorità d'Ambito:
- a) Ogni sei mesi, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, le schede di monitoraggio degli interventi elaborate secondo il fac simile dell'allegato 5 al presente Disciplinare
 - b) La rendicontazione annua, entro il 30 giugno di ogni anno, riguardante lo stato di attuazione del Piano di Coordinamento delle gestioni di cui al comma 5) lettera e) dell'articolo 9 della presente Convenzione.
 - c) Un rapporto consuntivo triennale, entro il 30 aprile di ogni anno successivo al compimento del triennio, sulla realizzazione del programma degli investimenti e relativi piani economico – finanziari relativi al passato triennio, nel quale siano descritti e documentati:
 - i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
 - gli scostamenti rispetto al piano finanziario annesso al Piano Stralcio Triennale approvato e le relative motivazioni.
 - d) Una indagine di customer satisfaction, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al compimento del triennio, effettuata da una società specializzata sulla base di approfondite interviste su campioni

statisticamente rappresentativi dell'Utenza, volta a rappresentare il giudizio degli Utenti sul Servizio fornito (qualità percepita e attesa) dai Gestori.

TITOLO VI - INADEMPIMENTI E PENALI

Art. 37 – Definizione degli obiettivi

1. Gli obiettivi sono strettamente collegati ai progetti di intervento del Piano di Ambito.

Gli obiettivi vengono definiti nel Piano Stralcio Triennale approvato dall'Autorità d'Ambito. Il Piano Stralcio Triennale approvato contiene gli Obiettivi Strutturali e gli Obiettivi Gestionali. Gli Obiettivi Strutturali consistono negli investimenti che i Gestori si impegnano a realizzare nel triennio in questione e definiti nel Programma degli Interventi fino alla concorrenza degli importi previsti nel Piano Economico – Finanziario proposti dai Gestori. La procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal gestore allo scadere di ogni triennio ha il duplice fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Autorità d'Ambito e confermati nel Piano Stralcio Triennale presentato dal Gestore e di ridefinire lo sviluppo tariffario alla luce del riallineamento del capitale effettivamente investito.

Gli Obiettivi Gestionali consistono nella individuazione delle tariffe annue medie di ciascuna gestione secondo quanto previsto dal "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" e successive eventuali modificazioni, nonché in miglioramenti della qualità del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità definiti dall'Autorità d'Ambito nel provvedimento di approvazione del Piano Stralcio Triennale. Sulla base dei dati raccolti nel triennio 2007 – 2009 l'Autorità d'Ambito provvederà, entro il 2009, per una prima applicazione nel triennio 2010 – 2012, alla messa a punto di una metodologia avanzata per la determinazione empirica di alcuni parametri al fine di una misurazione della qualità e delle prestazioni del Servizio al fine della verifica del raggiungimento degli Obiettivi Gestionali.

Art. 38 – Piano Stralcio Triennale

1. Sulla base degli obiettivi complessivi del Piano d'Ambito, il Coordinatore, entro i primi 3 mesi dell'ultimo anno del triennio, a partire dal 2009, predispone la proposta di Piano Stralcio Triennale per il triennio successivo. Tale documento, da redigersi secondo gli indirizzi generali dettati dall'art. 30 della Convenzione è costituito dal Programma degli interventi e dal Piano

economico finanziario entrambi suddivisi in sezioni per ciascuna gestione. Il Programma degli interventi è la descrizione completa degli interventi che ciascun Gestore intende effettuare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal Piano d'Ambito. Il Programma degli interventi deve contenere una relazione generale che permetta all'Autorità d'Ambito di seguire la strategia di intervento prescelta in merito alla realizzazione degli interventi. L'importo relativo al raggiungimento dei singoli obiettivi potrà essere ridefinito dal Gestore purché l'ammontare complessivo degli investimenti, per ciascun anno oggetto del Piano Stralcio Triennale, non risulti superiore a quanto previsto nel Piano di Ambito e negli Obiettivi Gestionali.

Per ciascun obiettivo il Coordinatore dovrà fornire nel Piano degli interventi almeno i seguenti dati:

1. Elenco degli interventi, distinti per Comune, che il gestore intende realizzare per ognuno dei 3 anni di programmazione, tenuto anche conto delle previsioni di investimento attraverso l'utilizzo degli ammortamenti sui beni persistenti effettuati nel triennio precedente;

2. Importo previsto per intervento e stima della ripartizione di spesa nei tre anni;

3. Importo complessivo degli investimenti stimati per raggiungere l'obiettivo.

Il Piano economico – finanziario dovrà contenere le previsioni circa il trattamento degli ammortamenti ed i volumi erogati, la definizione dei costi operativi di riferimento in base al metodo normalizzato e la previsione dei costi operativi di progetto al netto delle capitalizzazioni, l'entità dei ricavi extra tariffari ed extra Servizio attesi, la previsione di capitale investito, mutui e canoni e l'attesa remunerazione di capitale, addivenendo ad una proposta di tariffa reale media di gestione, sulla base dei volumi che si ritiene di poter erogare annualmente. La quota di ammortamento (calcolata sulla base di un coefficiente medio) e di remunerazione del capitale investito, permetterà a ciascun Gestore di conoscere la base sulla quale sarà determinata la penalità complessiva in caso di mancato raggiungimento degli Obiettivi.

Art. 39 – Rapporto consuntivo sul Piano Stralcio Triennale

1. Ogni tre anni, entro il 30 di aprile dell'anno successivo al triennio di riferimento, il Coordinatore presenta all'Autorità d'Ambito un rapporto consuntivo sull'attuazione del Piano Stralcio Triennale relativo al triennio appena trascorso. Tale documento contiene, oltre ad una relazione generale a consuntivo, il riepilogo delle informazioni riguardanti l'insieme dei singoli interventi realizzati da ciascun Gestore, permettendo di:

- valutare il raggiungimento degli obiettivi connessi agli interventi presentati nel Piano Stralcio Triennale approvato;

- determinare le eventuali penalità connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
- allineare il capitale investito effettivo;
- effettuare la revisione triennale e il calcolo della tariffa per il periodo successivo.

Nel documento dovrà essere previsto, per ogni intervento realizzato per il raggiungimento dell'obiettivo, un collegamento al catasto delle infrastrutture che permetta di individuare univocamente l'intervento realizzato, ed uno al libro dei cespiti, che permetta di valutare la spesa.

Art. 40 – Procedura di controllo e quantificazione della penalizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 8 della Convenzione, il calcolo delle penalizzazioni, applicate in seguito alla procedura di controllo in sede di revisione tariffaria triennale, avviene secondo le modalità specificate nei commi che seguono.

2. Relativamente alla verifica del raggiungimento degli Obiettivi Strutturali, nel caso in cui gli Obiettivi previsti dal Piano Stralcio Triennale non siano stati completamente raggiunti, al gestore è applicata, a partire dalla revisione tariffaria per il triennio 2010-2012:

- a. decurtazione tariffaria stimata in proporzione alle quote di ammortamento (a tal fine si considera l'ammortamento medio ponderato degli interventi costituenti gli Obiettivi Strutturali) e remunerazione del capitale, percepite in Tariffa nel triennio precedente. Resta inteso che non si procederà all'applicazione della penale laddove e dal momento in cui gli interventi ricadenti negli Obiettivi Strutturali siano stati comunque eseguiti dall'Autorità d'Ambito a propria cura, ma siano stati pagati dal Gestore, fermo il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'intervento dell'Autorità d'Ambito

La decurtazione tariffaria è calcolata come segue:

- per la quota relativa all'ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo del Piano Stralcio Triennale sul capitale investito previsto nel triennio per gli interventi costituenti gli Obiettivi Strutturali, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancato raggiungimento degli Obiettivi;
- per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà il coefficiente del 7% l'anno sullo stesso capitale, ridotto come al punto precedente.

La decurtazione tariffaria è stimata secondo la seguente formula:

$$DET = Y(A + R)X$$

Dove: *DET* = detrazione da applicare alla tariffa da revisionare relativamente al mancato raggiungimento degli Obiettivi Strutturali;
Y = % di obiettivi non raggiunti nei 3 anni oggetto di controllo;
A+R = ammortamento medio e remunerazione del capitale investito previsti nel triennio per il raggiungimento degli Obiettivi Strutturali, così come risultanti nel Piano Stralcio Triennale;
X = tasso di inflazione programmata (media del triennio).

Tale valore (*DET*) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore raggiunga completamente gli Obiettivi Strutturali prefissati.

3. In caso di mancato raggiungimento degli Obiettivi Gestionali previsti dal provvedimento di approvazione del Piano Stralcio Triennale, a partire dal triennio 2010 – 2012, l’Autorità d’Ambito procederà, a partire dalla revisione tariffaria per il triennio 2013 - 2015, ad applicare al Gestore inadempiente, a causa del mancato raggiungimento dei parametri di cui al precedente art. 36 fissati nel provvedimento di approvazione del Piano Stralcio Triennale, una penalizzazione totale massima pari al 2% del fatturato previsto dal Piano Stralcio Triennale per il triennio, ripartita sui vari parametri secondo quanto indicato nel provvedimento stesso, in detrazione dalla tariffa del triennio successivo.

4. In caso di ritardo o incompletezza nell’ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli art. 34 e 35 del presente Disciplinare Tecnico, l’Autorità d’Ambito applicherà, in occasione della revisione triennale della tariffa, per ciascuna inottemperanza al Gestore inadempiente, una penalizzazione pari allo 0,05% per settimana di ritardo, per un importo fino a un massimo del 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del fatturato previsto dal Piano Stralcio Triennale per l’anno in cui si verifica l’inadempimento, in detrazione dalla tariffa del triennio successivo.

5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti in materia di adozione del sistema di qualità dall’art. 15, della Convenzione entro i tempi previsti dal medesimo articolo, l’Autorità d’Ambito applicherà, in occasione della revisione triennale della tariffa, una penalizzazione di importo pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del fatturato annuo previsto dal Piano Stralcio Triennale, in detrazione dalla tariffa del triennio successivo, per ogni anno di ritardo nell’adozione del sistema di qualità.

6. In caso di mancata redazione del catasto delle infrastrutture relativo ai beni affidati in Concessione nei termini di cui all’art. 10 del presente Disciplinare ed in caso di mancato aggiornamento annuale del catasto stesso, giusto il comma 5 dell’ articolo 13 della Convenzione, l’Autorità d’Ambito applicherà, in occasione della revisione triennale della tariffa, una penalizzazione del 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del fatturato annuo previsto per ogni anno o frazione di anno di ritardo nell’elaborazione del

catasto delle infrastrutture o nel suo aggiornamento, in detrazione dalla tariffa del triennio successivo.

7. In caso di mancata adozione e/o applicazione entro tre mesi dalla stipula della Convenzione della Carta del Servizio, l'Autorità d'Ambito applicherà, in occasione della revisione triennale della tariffa, una penalizzazione di importo pari allo 0,01% (zero virgola zero un per cento) del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione della Carta del servizio, in detrazione dalla tariffa del triennio successivo.

Art. 41 – Verifica del modello organizzativo

1. Al termine del triennio di gestione 2007 – 2009 nonché dei successivi trienni, l'Autorità d'Ambito, in applicazione dell'art. 9 della Convenzione, verificherà i risultati raggiunti dai Gestori e dal Coordinatore nei confronti del miglioramento del Servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Gli obiettivi che dovranno essere raggiunti e che verranno verificati dall'Autorità d'Ambito saranno i seguenti:

- **Qualità dell'acqua erogata:** verrà verificata, in base ai rapporti ricevuti dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti la rispondenza della qualità dell'acqua erogata con i livelli imposti dalla normativa vigente (D. Lgs. 31/2001 e D.P.C.M. 04.03.1996) nonché dall'art. 21 della Convenzione e 7 bis del presente Disciplinare. Gli adeguamenti impiantistici e gestionali dovranno portare ad una progressiva riduzione dei casi di superamento dei valori limite riportati nei rapporti di non conformità ricevuti dall'A.S.L. e nella rendicontazione annuale di ciascun Gestore all'Autorità d'Ambito.
- **Qualità delle acque reflue scaricate:** verrà verificata, in base ai rapporti ricevuti dai Dipartimenti dell'A.R.P.A. territorialmente competenti la rispondenza della qualità dell'acqua erogata con i livelli imposti dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/06) nonché dall'art. 7 ter del presente Disciplinare. Gli adeguamenti impiantistici e gestionali dovranno portare ad una progressiva riduzione dei casi di superamento dei valori limite riportati nei rapporti di non conformità ricevuti dall'A.R.P.A. e nella rendicontazione annuale di ciascun Gestore all'Autorità d'Ambito.
- **Realizzazione degli interventi previsti dal Piano Stralcio Triennale 2007 – 2009 e dai successivi Piani Triennali:** dovranno venire realizzati non meno dell'80% (ottanta per cento) degli interventi previsti dal Piano Stralcio Triennale.
- Dovranno essere predisposti i Piani di cui ai commi 1, 2, 3, 4 ed eventualmente 5 dell'art. 9 del presente Disciplinare con i contenuti e nei tempi specificati nell'articolo medesimo.

- Dovrà venire realizzato quanto previsto nel Piano di Coordinamento delle Gestioni di cui all'art. 9 comma 6 del presente Disciplinare, comprese le integrazioni previste.
2. Al termine del triennio 2007 – 2009, i Gestori ed il Coordinatore dovranno rendicontare in modo dettagliato lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
3. L'Autorità d'Ambito si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione in caso di mancato raggiungimento anche di uno solo degli obiettivi elencati al precedente comma 1.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 42 – Documenti allegati

1. Sono allegati quale parte integrante del presente Disciplinare:

Allegato 1 : Inventario dei beni dati in uso ai Gestori

Allegato 2: Prospetto riassuntivo per la rendicontazione degli interventi realizzati nel corso dell'anno dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Allegato 3: Schede di rilevazione degli indicatori di servizio:

Scheda 3A: modulario CIPE (ai sensi del Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e s.m.i.) modificato

Scheda 3B: contenente i quantitativi d'acqua mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione

Scheda 3C: contenente i quantitativi annui fatturati, distinti per la classe tipologica di consumo

Scheda 3D: contenente i consumi elettrici annui totali, di punta e specifici

Scheda 3E: contenente i dati per la rendicontazione degli allacciamenti e dei distacchi nell'anno

Scheda 3F: contenente la rendicontazione dei danni e degli interventi di pronto intervento eseguiti sulla rete

Scheda 3G: contenente i dati riguardanti le sedi operative e gli sportelli

Scheda 3H: contenente i dati riguardanti la rappresentazione e la codifica dei reclami scritti

- Allegato 4 : Schede di rilevazione dell'attività di autocontrollo
- Scheda 4A: contenente l'elenco punti e frequenza di prelievo dagli acquedotti comunali
 - Scheda 4B: contenente i dati relativi alla qualità dell'acqua potabile e analisi effettuate in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 31/01
 - Scheda 4C: contenente i dati relativi alle analisi eccedenti i limiti dell'Allegato 1 Tabella A, B e C del D.Lgs. 31/01
 - Scheda 4D: contenente i dati relativi alla qualità dell'acqua reflua
 - Scheda 4E: contenente il dettaglio della situazione emissioni per ogni impianto di depurazione con potenzialità > 2.000 AE
 - Scheda 4F: contenente l'elenco dei principali scarichi fognari non depurati
- Allegato 5: Scheda di monitoraggio degli interventi.

Allegato 3 - Scheda 3A Modulare CIPE (ai sensi del Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e s.m.i.) modificata

1 • Soggetto gestore _____ **anno** _____

2 • Numero di addetti al s.i.i. Nr _____

Parte I - DATI SERVIZIO ACQUEDOTTO

3 • Territorio servito

Abitanti residenti totali	Nr	
Abitanti residenti serviti	Nr	
Numero famiglie residenti servite	Nr	
Abitanti da flusso stagionale(*)	Nr	
Numero Comuni Serviti	Nr	

4 • Produzione e distribuzione di acqua (per la puntuale definizione delle grandezze vedi anche la scheda Parte III)

Sviluppo reti di adduzione (km)	km	
Sviluppo reti di distribuzione (km)	km	
Numero di captazioni tramite pozzo	Nr	
Numero di captazioni da sorgente	Nr	
Numero di captazioni superficiali	Nr	
Volume immesso nel sistema acquedottistico	m ³ /anno	
Volume utilizzato (misurato o stimato)	m ³ /anno	
Volume fatturato	m ³ /anno	
Volume utilizzato per uso domestico(misurato o stimato)	m ³ /anno	
Volume non contabilizzato	m ³ /anno	
Volume utilizzato + volume perso in distribuzione (misurato o stimato)-volume fatturato	m ³ /anno	
Volume prelevato da altri sistemi acquedottistici	m ³ /anno	Tariffa di acquisto €/m ³ (**)
Volume consegnato ad altri sistemi acquedottistici	m ³ /anno	Tariffa di vendita €/m ³ (**)
Volume non trattato eventualmente fornito ad utenti finali	m ³ /anno	

5 • Impianti di potabilizzazione gestiti (Classificazione secondo Direttiva 75/440/CEE Allegato I e D.M. 01/08/96 art.3)

ACQUE SOTTERRANEE										
Comune	Numero trattamenti operativi				Volume trattato (mc/giorno)	Numero trattamenti in realizzazione				Volume trattato (mc/giorno)
	D disinfezione	A1 Trattamento fisico semplice	A2 Trattamento fisico e chimico normale	A3 Trattamento fisico e chimico approfondito e affinazione		D disinfezione	A1 Trattamento fisico semplice	A2 Trattamento fisico e chimico normale	A3 Trattamento fisico e chimico approfondito e affinazione	

ACQUE SUPERFICIALI										
Comune	Numero trattamenti operativi				Volume trattato (mc/giorno)	Numero trattamenti in realizzazione				Volume trattato (mc/giorno)
	D disinfezione	A1 Trattamento fisico semplice	A2 Trattamento fisico e chimico normale	A3 Trattamento fisico e chimico approfondito e affinazione		D disinfezione	A1 Trattamento fisico semplice	A2 Trattamento fisico e chimico normale	A3 Trattamento fisico e chimico approfondito e affinazione	

6 • Utenza e misurazione dell'acqua

Numero totale utenti	Nr	Consumo in m ³ /anno
Numero utenze a contatore	Nr	Consumo in m ³ /anno
Numero utenze a forfait (ancora sprovviste di contatore)	Nr	Consumo in m ³ /anno
Numero utenze munite di contatore e prive di lettura effettiva da parte del Gestore e conteggiate a forfait	Nr	
Numero medio di letture/autoletture effettuate dal Gestore per utenza nell'anno	Nr	
Numero di verifiche del contatore (presso laboratorio esterno)	Nr	
Numero utenze domestiche	Nr	Consumo in m ³ /anno
Numero utenze domestiche con più unità abitative (stima)	Nr	Consumo in m ³ /anno
Numero utenze domestiche con singola unità abitativa (stima)	Nr	Consumo in m ³ /anno
Numero quote fisse domestiche fatturate	Nr	

7 • Livelli di servizio

Dotazione giornaliera pro capite media su base annua	l/ab/giorno
Dotazione giornaliera pro capite media nel trimestre luglio-sett	l/ab/giorno
Portata minima erogata al punto di consegna per ogni unità abitativa	l/sec
Pressione minima di esercizio misurata al punto di consegna (solaio di copertura del piano abitabile più elevato)	Kg/m ²
Pressione massima di esercizio misurata al punto di consegna	Kg/m ²

Parte II - DATI SERVIZIO FOGNATURA e DEPURAZIONE

8 • Territorio servito

Abitanti residenti totali	Nr	
Abitanti residenti collegati alla fognatura	Nr	
Abitanti residenti serviti dalla depurazione	Nr	
Numero Comuni serviti dal servizio di fognatura	Nr	
Numero Comuni serviti dal servizio di depurazione	Nr	
Totale abitanti equivalenti (fabbisogno depurativo)	Nr	
Abitanti equivalenti civili collegati alla fognatura	Nr	
Abitanti equivalenti industriali collegati alla fognatura	Nr	
Abitanti equivalenti civili depurati	Nr	
Abitanti equivalenti industriali depurati	Nr	

9 • Impianti di depurazione gestiti

Classe di potenzialità	IMPIANTI OPERATIVI			IMPIANTI IN REALIZZAZIONE		
	Numero impianti trattamento primario	Potenzialità di progetto (A.E.)	Carico civile e assimilato (abitanti serviti)	Carico produttivo - industriale (A.E.)	Numero impianti trattamento primario	Potenzialità di progetto (A.E.)
< 2.000 A.E.						
2.000 - 10.000 A.E.						
Classe di potenzialità	Numero impianti trattamento secondario	Potenzialità di progetto (A.E.)	Carico civile e assimilato (abitanti serviti)	Carico produttivo - industriale (A.E.)	Numero impianti trattamento secondario	Potenzialità di progetto (A.E.)
< 2.000 A.E.						
2.000 - 10.000 A.E.						
10.000 - 100.000 A.E.						
>100.000 A.E.						
Classe di potenzialità	Numero impianti trattamento secondario + terziario	Potenzialità di progetto (A.E.)	Carico civile e assimilato (abitanti serviti)	Carico produttivo - industriale (A.E.)	Numero impianti trattamento secondario+terziario	Potenzialità di progetto (A.E.)
< 2.000 A.E.						
2.000 - 10.000 A.E.						
10.000 - 100.000 A.E.						
>100.000 A.E.						

Nota: si intende per "trattamento primario" il trattamento delle acque reflue mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.
 Si intende per "trattamento secondario" il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporti un trattamento biologico con sedimentazione secondaria o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/2006. Si intende per "trattamento terziario" qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione.

10 • Destinazione dei fanghi

Agricoltura	ton						
Discarica	ton						
Termodistruzione	ton	Con recupero termico	%		Senza recupero termico	%	

11 • Raccolta e collettamento di acque reflue

Lunghezza complessiva rete fognaria	Km						
Tipologia della rete fognaria (tot = 100 %)	%		rete mista %		bianca %		nera %
Volume immesso nel sistema fognario	m³/anno		rete mista [m³/anno]		bianca [m³/anno]		nera [m³/anno]
Volume in entrata negli impianti di depurazione	m³/anno						

12 • Utenza e fatturazione del servizio

Usi civili e assimilati - servizio di fognatura	Nr. utenze		volumi fatturati	m³/anno		tariffa €/m³	
Usi civili e assimilati - servizio di depurazione	Nr. utenze		volumi fatturati	m³/anno		tariffa €/m³	
Usi civili e assimilati - servizio di fognatura e depurazione					quota fissa €/ utenza		
Usi produttivi (DPR 24/05/1977)	Nr. utenze		volumi fatturati	m³/anno		tariffa €/m³	

13 • Note(eventuali)

(*) Valori aggiuntivi da indicare per le località caratterizzate da significativi flussi stagionali
 (**) Si intendono valori medi ponderali rispetto ai volumi fatturati al netto dell'IVA
 (***) Si fa riferimento all'ammontare della fatturazione (con tariffa tipo di cui al DPR 25/05/1977) diviso per il numero di m³ fatturati. Detta quota è al netto dell'IVA

Parte III - RILEVAZIONE DATI PERDITE E CONSUMO ACQUEDOTTI ANNO _____ (*)

DM LL.PP. 08/01/1997, n. 99 - Circolare Min. LL.PP. n. 105/UPP 24/02/1998

Durata del periodo di osservazione	giorni	d	
Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione	unità	PR	
Popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione	unità	GF	
Lunghezza complessiva della rete	Km	L	
Volume d'acqua prelevato complessivamente dall'ambiente	m ³ / anno	A₀₂	
Volume d'acqua prelevato da altri sistemi di acquedotto	m ³ / anno	A₀₇	
Volume d'acqua consegnato ad altri sistemi di acquedotto	m ³ / anno	A₀₈	
Volume in ingresso alla distribuzione	m ³ / anno	A₀₉	
Volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze	m ³ / anno	A₁₀	
Volume perduto nella distribuzione (valore positivo)	m ³ / anno	A₁₅	
Volume perso in distribuzione	m ³ / anno	A₁₇	
Volume immesso nel sistema acquedottistico	m ³ / anno	A₁₉	
Volume fatturato	m ³ / anno	A₂₀	
Indice delle perdite in distribuzione A_{15}/A_9		P₃	
Rapporto finanziario A_{20}/A_{19}		R₅	
Indice lineare delle perdite totali A_{17}/L		I₁	
Indice lineare delle perdite in distribuzione A_{15}/L		I₃	

(*) Riferiti al territorio della presente scheda tariffaria, in base a dati di consuntivo anno _____

Parte IV - RILEVAZIONE DATI PERDITE FOGNATURE ANNO _____ (*)

DM LL.PP. 08/01/1997, n. 99 - Circolare Min. LL.PP. n. 105/UPP 24/02/1998

Durata del periodo di osservazione	giorni	d	
Popolazione residente servita dalla rete di raccolta	unità	PR	
Popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione	unità	GF	
Lunghezza complessiva della rete	m	L	
Volume delle perdite ed eventuali apporti nelle reti di raccolta	m ³ / anno	F₀₄	
Volume in entrata negli impianti di depurazione	m ³ / anno	F₀₈	
Volume in uscita dagli impianti di depurazione	m ³ / anno	F₁₀	
Volume di acqua consegnata per il riuso	m ³ / anno	F₁₂	
Volume di reflui liquidi consegnato complessivamente all'ambiente	m ³ / anno	F₁₃	
Volume immesso nel sistema fognario	m ³ / anno	F₁₈	
Volume perso	m ³ / anno	F₁₉	
Volume fatturato per il servizio di fognatura	m ³ / anno	F₂₀	
Indice delle perdite nella rete di raccolta F_{04}/F_{08}		Q₃	
Rapporto finanziario F_{20}/F_{18}		S₅	
Indice lineare delle perdite totali F_{19}/L		J₁	
Indice lineare delle perdite in raccolta F_{04}/L		J₃	

(*) Riferiti al territorio della presente scheda tariffaria, in base a dati di consuntivo anno _____

Parte V - ELENCO COMUNI SERVITI

PROGR.	COMUNI	PROVINCIA (*)	SERVIZIO (**)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
...			

(*) Sigla automobilistica (es. Vercelli = VC)

(**) A=Acquedotto; F=Fognatura; D=Depurazione (es. per servizio contemporaneo di acquedotto, fognatura e depurazione va indicato AFD)

DESCRIZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PARTE III

DM LL.PP. 8/1/97, n.99 - Circolare Min. LL.PP. N. 105/UPP 24/02/1998

d Durata del periodo di osservazione*Da considerarsi pari a 365 giorni qualora i dati siano essenzialmente riferiti al bilancio consuntivo anno _____***PR Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione****GF Popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione****L Lunghezza complessiva della rete****A₀₂ Volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente***Comprende sia l'acqua grezza (A_{02p}) che l'acqua pronta all'uso (A_{02s})***A₀₇ Volume di acqua prelevato da altri sistemi di acquedotto***Comprende sia l'acqua grezza (A_{07p}) che l'acqua pronta all'uso (A_{07s}) secondo le specifiche del ricevente***A₀₈ Volume di acqua consegnato ad altri sistemi di acquedotto***Comprende sia l'acqua grezza (A_{08p}) che l'acqua pronta all'uso (A_{08s}) secondo le specifiche del ricevente***A₀₉ Volume in ingresso alla distribuzione***Comprende: l'acqua netta prodotta dagli impianti di trattamento (A₀₆), il volume pronto all'uso prelevato dall'ambiente (A_{02s}), il saldo netto fra volume di acqua pronta all'uso prelevata da altri sistemi di acquedotto (A_{07s}) e ceduta ad altri sistemi di acquedotto (A_{08s}), il tutto dedotte le perdite (A_{03s}) sul sistema di trasporto secondario (dal sistema di trattamento al sistema di distribuzione); ovvero $A_{09} = A_{06} + A_{02s} + A_{07s} - A_{08s} - A_{03s}$* **A₁₀ Volume misurato dell' acqua consegnata all'utenze****A₁₅ Volume perduto nella distribuzione***Va riferito a perdite serbatoi, condotte, ecc...***A₁₇ Volume perso in distribuzione***Comprende: il volume (A₁₃) perso per disservizi accidentali (rottture, scarichi da troppo pieno, altri fatti accidentali), il volume sottrattosenza autorizzazione (A₁₄) il volume perduto (A₁₅) per normali perdite in fase di distribuzione (da condotte e serbatoi) e l'eventuale scarto (A₁₆) fra volume fornito e volume misurato in distribuzione; ovvero $A_{17} = A_{13} + A_{14} + A_{15} + A_{16}$* **A₂₀ Volume fatturato***Può risultare diverso da A₁₀ laddove esistono minimi contrattuali***NOTA***I parametri soprariportati fanno riferimento all'insieme dei dati minimi richiesti, indicati dalla Circolare Ministeriale LL.PP n. 105/UPP 24/02/1998; per una completa trattazione ed in particolare per lo schema di rappresentazione delle urgenze coinvolte si rimanda al DM LLPP 08/01/1997, n.9 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1997.*

DESCRIZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PARTE IV

DM LL.PP. 8/1/97, n.99 - Circolare Min. LL.PP. N. 105/UPP 24/02/1998

d Durata del periodo di osservazione

Da considerarsi pari a 365 giorni qualora i dati siano essenzialmente riferiti al bilancio consuntivo anno _____

PR Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione**GF Popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione****L Lunghezza complessiva della rete****F₀₄ Volume delle perdite e di eventuali apporti (contributo negativo) di acqua nelle reti di raccolta**

Rappresenta il bilancio tra entrate -volumi di acque nere (F_{01}) e bianche (F_{02}) scaricati dagli utenti, volume di acque bianche da aree pubbliche (F_{03}), volume immesso senza autorizzazione (F_{16}) - ed uscite -volume convogliato al trasporto primario (F_{05}) e volume scaricato da sfioratori verso i ricettori bianchi (F_{15r}), considerando inoltre la stima di errore (F_{17});

ovvero $F_{04} = F_{01} + F_{02} + F_{03} + F_{16} + F_{17} - F_{05} - F_{15r}$ **F₀₈ Volume in entrata negli impianti di depurazione****F₁₀ Volume in uscita dagli impianti di depurazione**Rappresenta la differenza tra volume in ingresso (F_{08}) e volume di perdita di processo (F_{09})**F₁₂ Volume di acqua consegnata per il riuso****F₁₃ Volume di reflui liquidi consegnato complessivamente all'ambiente**Volume di acqua depurata al netto delle perdite totali dai sistemi di trasporto secondario ($F_{13s} + F_{14s}$) e dei volumi consegnati per il riuso;ovvero $F_{13} = F_{01} + F_{02} + F_{03} + F_{06} + F_{16} + F_{17}$ **F₁₈ Volume immesso nel sistema fognario**

Rappresenta il totale delle entrate e comprende il volume di acque nere (F_{01}) e bianche (F_{02}) complessivamente scaricato dagli utenti, il volume di acque bianche da aree pubbliche (F_{03}), gli scarichi adottati da altri sistemi fognari (F_{06}), le immissioni non autorizzate (F_{16}), valutati tenendo conto dell'errore di misura (F_{17}); ovvero $F_{18} = F_{01} + F_{02} + F_{03} + F_{06} + F_{16} + F_{17}$

F₁₉ Volume persoRappresenta il totale dei volumi persi nelle reti di raccolta (F_{04}) e negli impianti di trasporto primario e secondario ($F_{11} + F_{14}$)**F₂₀ Volume fatturato per il servizio fognatura****NOTA**

I parametri soprariportati fanno riferimento all'insieme dei dati minimi richiesti, indicati dalla Circolare Ministeriale LL.PP n. 105/UPP 24/02/1998; per una completa trattazione ed in particolare per lo schema di rappresentazione delle urgenze coinvolte si rimanda al DM LLPP 08/01/1997, n.9 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1997.

ALLEGATO 3 - SCHEDA 3H

GESTORE		ANNO	
---------	--	------	--

ANALISI, RAPPRESENTAZIONE E CODIFICA DEI RECLAMI SCRITTI

Motivazione del reclamo	Numero di reclami	Tempo medio di risposta ai reclami
Accesso agli sportelli		
Accesso telefonico		
Tempi di attesa uffici		
Comportamento del personale		
Prestazione servizio non conforme alla richiesta		
Ritardo nella prestazione di un servizio		
Errore in bolletta		
Tempi di consegna bollette		
Interruzione e/o pressione insufficiente dell'acqua		
Qualità dell'acqua		
Manutenzione e funzionamento rete di acquedotto		
Manutenzione e funzionamento fognatura e depurazione (rigurgiti, rumori)		
Maleodoranze fognature e depuratori		
Tariffe e cauzioni		
.....		
.....		
.....		

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4B

**DATI RELATIVI ALLA QUALITA' DELL'ACQUA POTABILE - D.P.C.M. 4/03/1996
ANALISI EFFETTUATE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.Lgs. 31/2001**

GESTORE:		ANNO:
-----------------	--	--------------

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a monte dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a valle dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero di determinazioni analitiche eccedenti i limiti di Tabella A (All.1 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)
Escherichia Coli (E.Coli)				
Enterococchi				
Totale	0	0	0	0

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a monte dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a valle dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero di determinazioni analitiche eccedenti i limiti di Tabella B (All. 1 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)
Acrilamide				
Antimonio				
Arsenico				
Benzene				
Benzo(a)pirene				
Boro				
Bromato				
Cadmio				
Cromo				
Rame				
Cianuro				
1.2 dicloroetano				
Epicloridina				
Fluoro				
Piombo				
Mercurio				
Nichel				
Nitati				
Nitriti				
Antiparassitari				
Idrocarburi Policiclici Aromatici				
Selenio				
Tetracloroetilene				
Tricloroetilene				
Triometani				
Cloruro di vinile				
Clorito				
Vanadio				
Totale	0	0	0	0

GESTORE:		ANNO:
-----------------	--	--------------

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a monte dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero totale delle determinazioni analitiche eseguite a valle dell'eventuale processo di potabilizzazione	Numero di determinazioni analitiche eccedenti i limiti di Tabella C (All. 1 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.)
Alluminio				
Ammonio				
Cloruro				
Clostridium Perfringens				
Conduttività				
pH				
Ferro				
Manganese				
Ossidabilità				
Solfato				
Sodio				
Conteggio colonie a 22°C				
Batteri Coliformi a 37 °C				
Carbonio Organico Totale (TOC)				
Torbidità				
Durezza				
Residuo secco a 180 °C				
Disinfettante residuo				
Totale	0	0	0	0

Si definisce DETERMINAZIONE ANALITICA: la ricerca analitica del singolo parametro indicato

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4C

ANALISI ECCEDENTI I LIMITI D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 Tabella A, B, C

GESTORE:	ANNO:
-----------------	--------------

COMUNE	PUNTO DI PRELIEVO	DATA	PARAMETRO NON CONFORME	CAUSA	PROVVEDIMENTO

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4D

GESTORE		ANNO	
---------	--	------	--

DATI RELATIVI ALLA QUALITA' DELL'ACQUA REFLUA - D.P.C.M. 4/03/1996

Parametro	Numero totale determinazioni analitiche eseguite	Numero di determinazioni analitiche a monte dello scarico	Numero di determinazioni analitiche allo scarico	Numero determinazioni analitiche eccedenti i Limiti D.Lgs. n. 152/06	Numero determinazioni analitiche eccedenti i Limiti degli allegati 1 e 2 della L.R. 13/90 (per impianti < 2.000 AE)	Luogo e data del prelievo	Possibili cause e provvedimenti posti in essere
pH							
Solidi sospesi *							
COD *							
BOD5 *							
Alluminio							
Arsenico							
Bario							
Boro							
Cadmio							
Cromo totale							
Cromo VI							
Ferro							
Manganese							
Mercurio							
Nichel							
Piombo							
Rame							
Selenio							
Stagno							
Zinco							
Cianuri totali (CN)							
Cloro attivo libero							
Solfuri							
Solfiti							
Solfati							
Cloruri							
Fluoruri							
Fosforo Totale **							
Azoto Ammoniacale **							
Azoto Nitrico **							
Azoto Nitroso **							
Grassi e olii animali/vegetali							
Idrocarburi totali							
Fenoli							
Aldeidi							
Solventi organici aromatici							
Solventi organici azotati							
Tensioattivi totali							
Pesticidi fosforati							
Pesticidi totali							
Solventi clorurati							
Escherichia coli							
Totale	0	0	0	0	0		

* I limiti sono quelli indicati in tabella 1 Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06

** I limiti sono quelli indicati in tabella 3 Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06

I limiti di Azoto e Fosforo totale per impianti >10.000 AE sono quelli indicati dall'art 5 della Direttiva 91/271/CEE

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4E

SITUAZIONE EMISSIONI IMPIANTI DI DEPURAZIONE > 2.000 A.E.

Direttiva Europea 91/271/CEE - D.Lgs.152/06 - Delibera ADdPo nr. 7/2004
(DA COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI IMPIANTO > 2.000 A.E.)

IMPIANTO DI:

ANNO:

MEDIA MENSILE	LIQUAME TRATTATO [m ³ /mese]	BOD5 [mg/l]		COD [mg/l]		SOLIDI SOSPESI [mg/l]		P Totale [mg/l]		N Totale [mg/l]		FANGHI PRODOTTI [ton di sostanza secca]
		Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	
Gennaio												
Febbraio												
Marzo												
Aprile												
Maggio												
Giugno												
Luglio												
Agosto												
Settembre												
Ottobre												
Novembre												
Dicembre												
MEDIA ANNUA												

ALLEGATO 5

ALLEGATO 5 - SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTI

Gestore

Codice di riferimento intervento

Servizio

Comune interessato dall'intervento

Foglio catastale

Titolo intervento

Descrizione dell'intervento, nonché dei materiali e servizi richiesti per la sua realizzazione

Preventivo costi (IVA esclusa)

Costo di progettazione	
Lavori a misura / Appalti	
Materiali	
Personale gestore	
Spese generali	
<i>TOTALE €</i>	

Consuntivo costi (IVA esclusa)

Costo di progettazione	
Lavori a misura / Appalti	
Materiali	
Personale gestore	
Spese generali	
<i>TOTALE €</i>	

Inizio lavori (data)

Fine lavori (data)

Data

Firma
